

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINELLI**

**INDICE**

|   | PAG.     |
|---|----------|
| <b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):  |          |
| Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. (794) . . . . . | 157      |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .   | 157, 159 |
| FALETRA . . . . .   | 158      |
| VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .   | 158      |
| <b>Votazione segreta:</b>   |          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 160      |

**La seduta comincia alle 17.**

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. (794).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda i provvedimenti per la re-

stituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli. Esso mi è stato caldamente raccomandato dal Ministero del commercio estero e a questa seduta avrebbe dovuto presenziare un rappresentante di quel dicastero. Ma gli impegni già assunti non hanno consentito nè al Ministro nè al sottosegretario di essere presenti a questa seduta. Debbo aggiungere che essi, considerando il fatto che nel passato mi sono trovato a reggere le sorti di quel dicastero, hanno ritenuto che sarei stato in grado di illustrare alla Commissione le ragioni che ispirarono il Governo a presentare questo provvedimento.

Si tratta, in sostanza, di un vecchio voto del Ministero del commercio estero che fu per un certo tempo, per ragioni di sistematica fiscale, ostacolato dal Ministero delle finanze.

Con l'approvazione della legge 31 luglio 1954, n. 570, si volle introdurre la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per la generalità dei prodotti industriali. Questo principio era stato prima di allora applicato come i colleghi sanno, con riferimento però limitato a taluni prodotti dell'industria siderurgica e meccanica.

Accadde che questa limitazione finì con l'assumere un significato di privilegio concesso a certi prodotti. Per questo, il Ministero del Commercio estero propose l'elencazione della restituzione dell'imposta generale sull'entrata ad una gamma più larga di prodotti industriali. Furono esclusi i prodotti ortofrutticoli perché non rientranti nel-

la sfera di attività dell'industria. Senonché fu fatto presente che taluni di questi prodotti ortofrutticoli venivano colpiti, sia pure in talune fasi della loro produzione e trasformazione e sia pure in misura minima, dall'imposta generale sull'entrata; onde se ne propose la restituzione. Ma come ho già detto prima, la proposta non fu accolta.

È perciò con senso di vera soddisfazione che appresi la presentazione al Parlamento del disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare, con il quale si afferma, appunto, il principio della restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli. Correlativamente (nella seconda parte dell'articolo 1°) viene istituita un'imposta di conguaglio per i prodotti simili che vengano importati, per perequare il trattamento dei prodotti che vengono immessi nel mercato interno.

Il disegno di legge contempla anche due tabelle: una, l'allegato A, che si riferisce, *grosso modo*, (e dico *grosso modo* perché si è fatta una analisi non molto sottile dei prodotti) ai prodotti freschi; e l'allegato B, che si riferisce ai prodotti secchi. Come si può desumere da queste tabelle i prodotti freschi usufruiscono di una restituzione pari allo 0,80 per cento del valore; prodotti secchi della metà e cioè dello 0,40 per cento.

Pertanto, questo provvedimento viene a colmare quella che (con una frase usata ed abusata) si dice una lacuna ed io, onorevoli colleghi, ne propongo senz'altro l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Prendo atto della obiettiva relazione fatta dal nostro Presidente. In sostanza anche noi siamo d'accordo, perché riteniamo giusto agevolare l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli. Probabilmente nei prossimi anni, in relazione all'entrata in vigore del Mercato comune europeo, vi saranno anche in questo settore difficoltà serie alle quali si dovrà provvedere con idonei provvedimenti di legge.

Ma, limitandoci all'esame di questo provvedimento, è opportuno rilevare che esso ricomprende il tema della restituzione dell'imposta generale sull'entrata che, come i colleghi sanno, è un tema che ci ha trovato anche nel passato d'accordo nel senso che più che procedere alla restituzione dell'imposta ci si dovrebbe orientare verso l'esenzione. L'esenzione, infatti, presenta un meccanismo molto più semplice che non il rimborso e si presta meno a determinate manovre.

Ella, signor Presidente, ha ricordato che il provvedimento della restituzione dell'im-

posta generale sull'entrata per i prodotti da esportare, ebbe inizio nel settore siderurgico e che successivamente venne esteso anche ad altri prodotti, non solo per quanto riguarda la restituzione dell'imposta generale sull'entrata ma anche per i dazi doganali. In ragione di questo fatto, come è noto, il provvedimento assunse carattere di vero e proprio sostegno dell'industria metalmeccanica. E ove riuscissimo a leggere con attenzione tra le righe del bilancio dello Stato, si vedrebbe che lo Stato per esempio ha regalato qualche cosa come 3 miliardi di lire alla sola « Fiat ».

Ecco perché, onorevoli colleghi, il congegno della restituzione lascia alquanto perplessi. Tuttavia, poiché allo stato attuale delle cose non vi è altra scelta, sono d'accordo nell'includere anche i prodotti ortofrutticoli tra le merci aventi diritto alla restituzione.

Penso però che tutta la materia debba essere riveduta: e forse non sarebbe fuori di proposito che il Ministro delle finanze considerasse attentamente l'opportunità, come dicevo, di elaborare un sistema che si basi sullo esonero anziché sul rimborso. L'esonero, in linea generale, è un principio che si va sempre più delineando ed è anche sostenuto da notevole ed autorevole dottrina. Abbiamo visto ad esempio che nel settore dei tessili il problema è stato risolto in questo senso con soddisfazione generale e perciò raccomandiamo vivamente al Governo affinché voglia studiare il sistema dell'esonero che è un sistema più snello e meno fastidioso per i commercianti.

Fatte queste considerazioni dichiaro che il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho niente da aggiungere alla chiara relazione fatta dal nostro Presidente e quindi non mi rimane che associarmi alle conclusioni cui egli è pervenuto.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Faletra, debbo dire che il Ministero delle finanze è ben consapevole del grosso tema rappresentato da questo tipo di imposta. Nella questione bisogna distinguere due momenti: uno immediato e uno, diciamo così, mediato. Non starò qui a ricordare le discussioni che si sono fatte in materia: se convenga mantenere l'imposta o meno, se convenga seguire il criterio della restituzione o dell'esenzione. Vi sono a questo proposito numerose teorie che sono state tutte o meno setacciate dalla nostra esperienza e tutte, accanto ad aspetti positivi, presentano anche aspetti negativi, forse perché la perfezione in questo settore non è possibile.

Tuttavia, anche in considerazione dell'entrata in funzione del Mercato comune europeo, il Governo sa bene che bisogna tenere gli occhi aperti a questo riguardo. Sono in grado, perciò, di annunciare che il Ministero sta portando avanti studi che credo saranno terminati da qui a qualche mese. Nell'apprezzare quindi le richieste dell'onorevole Faletta, una volta giunti a termine di questi studi, ritengo che sarà possibile fissare una seduta per discutere a fondo della questione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti porrò successivamente in votazione con le tabelle annesse:

## ART. 1.

I prodotti elencati nelle tabelle allegato A e B alla presente legge, sono ammessi alla restituzione della imposta generale sull'entrata

Pongo in votazione le tabelle allegate:

ALLEGATO A.

TABELLA DEI PRODOTTI PER LA CUI ESPORTAZIONE È CONSENTITA LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA NELLA MISURA DELLO 0,80 PER CENTO E PER LA CUI IMPORTAZIONE È DOVUTA L'IMPOSTA DI CONGUAGLIO NELLA STESSA MISURA DELLO 0,80 PER CENTO

| Numero e lettera della tariffa doganale | Denominazione dei prodotti   |
|---|--|
| 07.01                                   | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati.  |
| ex 07.02-b-2)                           | Ortaggi e piante mangerecce, congelati: non cotti; altri.  |
| 07.03                                   | Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato. |
| ex 08.02-b                              | Agrumi, freschi: altri.  |
| ex 08.03-b-1)                           | Fichi: altri; freschi.   |
| ex 08.04-b-1) α                         | Uve: altre; fresche da tavola.   |
| ex 08.05-b                              | Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche, anche sgusciate o decorticate: altre.   |
| 08.06                                   | Mele, pere e cotogne, fresche.   |
| 08.07                                   | Frutta a nocciolo, fresche.  |
| 08.08                                   | Bacche fresche.  |
| 08.09                                   | Altre frutta fresche.  |
| ex 08.10-b-2)                           | Frutta congelate, senza aggiunta di zuccheri: non cotte; altre.  |
| 08.11                                   | Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato.                     |

(È approvata).

all'esportazione nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.

Per gli stessi prodotti di estera provenienza è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 2.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570.

(È approvato).

## ALLEGATO B.

TABELLA DEI PRODOTTI PER LA CUI ESPORTAZIONE È CONSENTITA LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA NELLA MISURA DELLO 0,40 PER CENTO E PER LA CUI IMPORTAZIONE È DOVUTA L'IMPOSTA DI CONGUAGLIO NELLA STESSA MISURA DELLO 0,40 PER CENTO

| Numero e lettera della tariffa doganale | Denominazione dei prodotti  |
|---|---|
| ex 07.04-b                              | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altri-<br>menti preparati: altri. |
| ex 08.03-b-2)                           | Fichi: altri; secchi.   |
| ex 08.04-b-2)                           | Uve: altre; secche.   |
| ex 08.05-b                              | Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), secche, anche sgusciate<br>o decorticate: altre.  |
| ex 08.12-b                              | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): altre.  |

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari » (794):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 24 |
| Maggioranza . . . . .        | 13 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 24 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Daniele, Faletta, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Martinelli, Mitterdorfer, Monasterio, Muscariello, Napolitano Francesco, Passoni, Patrini, Russo Vincenzo, Scarlato, Tantalò, Trebbi, Vicentini.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI